

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ORTONA

PROVINCIA DI CHIETI

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

L’anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, in Ortona nella Casa

Comunale, avanti a me Dott. Giovanni De Marinis, Vice Segretario titolare del predetto

Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-

amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art.97 comma IV. Lettera c) del

D.Lgs. n.267/2000, senza assistenza dei testimoni, per avervi le parti concordemente e

con il mio consenso rinunciato sono personalmente presenti: =====

da una parte:=====

1)Dott.ssa Mariella Colaiezzi, nata ad Ortona il 09-06-1962, nella sua qualità di Dirigente

del Settore Attività Tecniche e Produttive del Comune di Ortona, con sede in Via Cavour

n. 24, codice fiscale e P.IVA n. 00149620692, nel cui interesse esclusivo e per conto

dichiara di agire in quest’atto, domiciliato per la carica presso la sede municipale, tale

nominato con Decreto del Sindaco n. 5 del 15.02.2016, all’uopo autorizzato a norma del

D. Lgs 267/2000, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità “Comune”; =====

dall’altra parte:=====

2) Dott. Massimo Ranieri nato a Lanciano il 29-07-1965 il quale interviene al presente

atto in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa “ECO.LAN SpA” C.F.

015371006903, con sede a Lanciano in via Arco della Posta n. 1, iscritta nel Registro

delle Imprese di Chieti al n. 01537100693 REA n. CH-140427, che nel contesto dell’atto

verrà chiamato per brevità “Affidatario in house”; =====

Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io, Vice Segretario comunale rogante, sono personalmente certo e che mi chiedono di ricevere questo atto giuste, rispettivamente, Delibera del Consiglio comunale n. 78 del 01/07/2016 e Verbale del Comitato dei Soci per il Controllo Analogo del 12/08/2016, ai fini dei quali le parti ===

PREMETTONO

- CHE in data 28/12/2010 è stata costituita la società "ECO.LAN Spa", di cui il Comune di Ortona fa parte, divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano;

- CHE il Comune di Ortona è socio di "ECO.LAN Spa" con una partecipazione pari al 14,35%; =====

- CHE la Società "ECO.LAN. Spa" presenta tutte le caratteristiche proprie del modello cd. in house providing, pienamente coerenti con i principi di derivazione comunitaria in materia ("ECO.LAN Spa" è infatti società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, e che realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano);=====

- CHE, con Delibera di Consiglio Comunale n 78 del 01/07/2016, esecutiva, è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, redatta dall'Unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate", con l'ausilio di un professionista esterno qualificato ed esperto nella materia di che trattasi, nonché la proposta tecnico-economica presentata da "ECO.LAN S.p.A.", ed affidato, secondo il modello "In House Providing" il servizio di igiene urbana alla "ECO.LAN SpA";=====

- CHE, con deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 22/08/2016, sono stati

approvati il Capitolato d'Oneri, il Disciplinare tecnico ed il D.U.V.R.I. relativi alla

gestione dei servizi di igiene urbana;=====

- CHE, con Determinazione dirigenziale n. 314 in data 23/08/2016, è stato approvato lo

schema di contratto; =====

- CHE l'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 33.865.600,00**

(eurotrentatremilionioctocentosessantacinquemilaseicento) (compresa IVA e gli oneri

per la sicurezza) per il periodo di durata contrattuale (dieci anni); =====

Il totale del corrispettivo dell'appalto è così distribuito nel periodo contrattuale come di

seguito indicato: =====

Costo del servizio (compresa IVA e oneri per la sicurezza):

- Primo anno € 3.386,560,00

- Secondo anno € 3.386,560,00

- Terzo anno € 3.386,560,00

- Quarto anno € 3.386,560,00

- Quinto anno € 3.386,560,00

- Sesto anno € 3.386,560,00

- Settimo anno € 3.386,560,00

- Ottavo anno € 3.386,560,00

- Nono anno € 3.386,560,00

- Decimo anno € 3.386,560,00

- CHE tutti i corrispettivi previsti nel presente contratto si intendono IVA compresa

all'attuale vigente aliquota del 10%. Eventuali aumenti dell'aliquota IVA applicabile

saranno a carico del Comune di Ortona, così come saranno a vantaggio del detto

Comune le eventuali riduzioni. =====

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Premesse)

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ivi inclusi la proposta tecnico/economica, ancorché, non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;=====

ARTICOLO 2 – (Oggetto e durata del contratto)

Il “Comune”, come sopra rappresentato, conferisce all’Affidatario in house” che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'affidamento della gestione del servizio di igiene urbana comprensivo di raccolta, trasporto ed oneri di smaltimento, nonché i servizi di spazzamento strade, campagna di formazione e sensibilizzazione, disinfestazione e derattizzazione, manutenzione del verde pubblico, pulizia delle spiagge libere non date in concessione, gestione del centro di raccolta comunale, il tutto conformemente alla proposta tecnica approvata dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 78 del 01/07/2016, a cui si rimanda integralmente per l'esatta ed esaustiva definizione, caso per caso, dei servizi da rendere, ed al capitolato d'oneri e disciplinare tecnico.=====

La durata dell'affidamento è stabilita in anni n. 10 (dieci) decorrenti dal 01/10/2016, secondo le modalità indicate negli elaborati progettuali, con scadenza il 30/09/2026.=====

ARTICOLO 3 – (Garanzie)

L’Affidatario in house assume la responsabilità di danni a persone, cose, animali, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità

al riguardo.=====

L'Affidatario in house assume, altresì, la responsabilità civile per danni da inquinamento

a persone e/o cose, per i quali l'Affidatario in house sia chiamato a rispondere, causati

nell'esecuzione del contratto.=====

L'Affidatario in house ha stipulato a tale scopo un'assicurazione unica con polizza

numero 827A1892 in data 27/02/2015 rilasciata dalla Assicurazione "ZURICH", Agenzia

di Atessa, per un massimale di € 3.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi e

prestatori di lavoro e per un massimale di € 2.000.000,00 per responsabilità civile per

danni da inquinamento.=====

ARTICOLO 4 - (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dal "Comune" all'"Affidatario in house" per il pieno e perfetto

adempimento del contratto è fissato, per ogni anno di gestione, come sotto elencato,

comprensivo di IVA e degli oneri per la sicurezza, per la durata di n.10 (dieci) anni:

Costo del servizio (compresa IVA e oneri per la sicurezza): =====

- Primo anno € 3.386,560,00

- Secondo anno € 3.386,560,00

- Terzo anno € 3.386,560,00

- Quarto anno € 3.386,560,00

- Quinto anno € 3.386,560,00

- Sesto anno € 3.386,560,00

- Settimo anno € 3.386,560,00

- Ottavo anno € 3.386,560,00

- Nono anno € 3.386,560,00

- Decimo anno € 3.386.560,00.

Tutti i corrispettivi previsti nel presente contratto, da corrispondersi in rate mensili posticipate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte del Comune, si intendono IVA compresa all'attuale vigente aliquota del 10%. Eventuali aumenti dell'aliquota IVA applicabile saranno a carico del Comune di Ortona, così come saranno a vantaggio del detto Comune le eventuali riduzioni.=====

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo.=====

Nel caso in cui i costi di smaltimento/trattamento compresi nel canone annuale, attualmente calcolati in relazione alle tariffe di conferimento applicate dal Polo tecnologico di Cerratina per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dal Consorzio C.I.V.E.T.A. per il conferimento della frazione organica e del verde, subiranno incrementi o riduzioni derivanti da diverse indicazioni regionali, in relazione al variare delle medesime tariffe, ovvero all'individuazione di altri impianti di conferimento per cause di forza maggiore o per convenienza economica, si provvederà alla conseguente rideterminazione in aumento o in diminuzione del canone annuale da corrispondere all'Affidataria in house. =====

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del competente ufficio della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.=====

In caso di ritardo dei pagamenti resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 9-10-2002, n. 231

Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente atto, dovranno contenere il riferimento al presente Contratto ed essere intestate a: Comune di Ortona(CH), Via Cavour n. 24, C.F. e Partita I.V.A 00149620692.=====

ARTICOLO 5 – (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi di quanto affermato dal paragrafo 3.6 della determinazione AVCP n. 4 del 07 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.”, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della L. 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house). =====

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria comunale, a mezzo mandato di pagamento, con le modalità di seguito riportate:=====

Ditta e Ragione sociale: ECO.LAN. Spa; =====

- Sede legale: Via Arco della Posta, 1 – LANCIANO; =====

- Partita IVA/C.F.: 015337100693; =====

- Conto Corrente dedicato (postale o bancario) IBAN: IT85M0530877750000000003957;

- Generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso: RANIERI Massimo – RNRMSM65L29E435L. =====

ARTICOLO 6 – (Regolarità contributiva)

Il Comune, a garanzia della regolarità per quanto riguarda INPS e INAIL, ha richiesto d’ufficio ed ottenuto il DURC n. 4127633 rilasciato dall’INAIL in data 07/07/2016.=====

ARTICOLO 7 – (Obblighi dell’Affidatario in house)

L’appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall’ “Affidatario in house” sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti seguenti:=====

1)Proposta tecnica;=====

2)Capitolato d'Oneri=====

3)Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio;

4)DUVRI. =====

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti, allo stesso materialmente allegati:=====

a) Capitolato d'Oneri **(Allegato A)**;

b) Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del servizio **(Allegato B)**;

c) DUVRI **(Allegato C)**;

Quanto alla Proposta tecnica, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 78 del 01/07/2016, la stessa, pur se non materialmente allegata, è sottoscritta dalle parti in mia presenza ed è depositata presso l'Ufficio Contratti del Comune.=====

La costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 non viene effettuata per l'esecuzione del servizio con le modalità dell'in House Providing.

L'Affidatario in house si obbliga a rispettare specificatamente tutti i documenti sopra elencati facenti parte del presente contratto ed a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.=====

ARTICOLO 8 – (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.=====

Qualora sia stato istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D. Lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a

carico dell'Ente. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. Il Comune si obbliga a rimborsare ad ECO.LAN SpA il prezzo residuo di tutte le attrezzature e mezzi, acquistati per la gestione del servizio presso il Comune di Ortona, come specificato all'art. 3 dell'allegato capitolato d'onori.=====

ARTICOLO 9 – (Controversie)

E' esclusa la clausola arbitraria. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 34 del decreto del LL.PP. D.M. n. 145/2000.=====

ARTICOLO 10 – (Obblighi dell’Affidatario in house nei confronti dei propri lavoratori dipendenti).

L’Affidatario in house dichiara, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori FISE Assoambiente e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.=====

L’Affidatario in house è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti della vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016.

ARTICOLO 11 (Condizioni di osservanza dei codici di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ortona”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2014, l’Affidatario in house e, per suo tramite, i suoi dipendenti e

collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto

degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. =====

L’Affidatario in house è tenuto a consegnare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo una

copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.

16/04/2013, n. 62 e una copia del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune

di Ortona. =====

ARTICOLO 12 (Norma anticorruzione)

1. Il Dott. Massimo Ranieri, legale rappresentante dell’Affidatario in house, ha dichiarato,

ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di

Ortona per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.=====

ARTICOLO 13 (Risoluzione del contratto)

La violazione delle disposizioni di cui al presente contratto di servizio può essere causa

di risoluzione del medesimo. A tal fine, il Dirigente del Settore competente dovrà

provvedere alla contestazione all’Affidatario in house della ritenuta violazione,

assegnando al medesimo un termine di giorni 15 (quindici) per la presentazione delle

ritenute giustificazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il termine di cui

sopra ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il

Dirigente del Settore competente dispone con propria determinazione la risoluzione del

rapporto contrattuale. =====

ARTICOLO 14– (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le Parti danno atto che l’Affidatario in house ha dichiarato in sede di affidamento di avere

osservato le norme sulla legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.===

ARTICOLO 15 – (Spese Contrattuali)

Sono a carico dell’Affidatario in house tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.=====

ARTICOLO 16 – (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.=====

ARTICOLO 17 – (Privacy)

Il “Comune”, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 e ss.mm.ii., informa l’”Affidatario in house” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia di privacy.=====

Io Vice Segretario rogante ho ricevuto quest’atto ne ho data lettura alle parti che l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.=====

Le Parti inoltre dichiarano di essere a conoscenza degli allegati.=====

Atto scritto con macchina elettronica da persona di mia fiducia e a mia cura, su fogli cui vengono applicati bolli come per legge, dei quali occupa pagine dieci e sin qui della undicesima. =====

per il Comune

per l’Affidatario in house

Il Vice Segretario comunale